

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n.169

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attività conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), e, in particolare, gli articoli 1, comma 4, e 29;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE, modificativa della direttiva 94/57/CE;

Considerato che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 1999/2252 ai sensi dell'articolo 226 del Trattato, in ordine alla non conformità del suddetto decreto legislativo n. 314 del 1998 alla citata direttiva 94/57/CE, formulando contestualmente richieste correttive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e delle comunicazioni;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 1. L'articolo 1 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto legislativo stabilisce le misure da adottare ai fini dell'ispezione, controllo e certificazione delle navi di bandiera italiana in conformità alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino ed in particolare:

a) disciplina il riconoscimento degli organismi che effettuano attività di ispezioni e controllo finalizzate alla certificazione delle navi;

b) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione autorizza un organismo riconosciuto al rilascio dei certificati per proprio conto nel rispetto dei principi della non discriminazione e dell'efficacia dell'azione amministrativa;

c) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione affida in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto le ispezioni e i controlli di cui alla lettera a) mantenendo il potere di rilascio dei relativi certificati;

d) provvede al riordino del Registro italiano navale (R.I.Na.) nel rispetto della normativa comunitaria.

2. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto".

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) nave: la nave di bandiera italiana che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;"

b) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) autorità marittime locali: gli uffici locali in conformità alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;"

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Autorizzazione). - 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente per i profili di competenza, provvede direttamente al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 1, ovvero autorizza gli organismi riconosciuti, che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati di cui allo stesso allegato 1.

2. L'organismo riconosciuto ed autorizzato di cui al comma 1 e' soggetto ai controlli previsti dall'articolo 6 ed agli obblighi di informazione di cui all'articolo 7.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' preceduta da un accordo scritto tra l'amministrazione e l'organismo riconosciuto che contiene:

a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'OMI sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'amministrazione, quali risultano alla data del 22 novembre 1994;

b) le disposizioni per un controllo periodico da parte dell'amministrazione o di un ente imparziale designato da quest'ultima sull'attività che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto;

c) la possibilità di ispezioni a campione e particolareggiate delle navi;

d) le disposizioni per la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonché su eventuali modifiche di classificazione o declassamento di navi.

4. Il primo rilascio da parte dell'organismo riconosciuto ed autorizzato del certificato di esenzione indicato al punto 9 dell'allegato 1 e' soggetto all'approvazione dell'amministrazione.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per i profili di competenza, determina le modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione stessa."

Art. 4.

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 1. L'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Modalità e condizioni per l'autorizzazione). - 1.

L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato al rilascio dei certificati di cui all'allegato 1 deve:

- a) possedere i requisiti generali e specifici di cui all'allegato 3;
- b) avere sviluppato e mantenere un efficace sistema di qualità di cui al punto 6 dei criteri specifici dell'allegato 3, certificato da un istituto indipendente di verifica a tal fine riconosciuto dall'amministrazione;
- c) redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese le norme applicabili, i regolamenti, le istruzioni e i modelli di rapporto;
- d) avere una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano."

Art. 5.

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 1. L'articolo 6 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Controlli). - 1. L'amministrazione verifica che gli organismi riconosciuti o autorizzati mantengano nel tempo il possesso dei requisiti necessari per il rilascio rispettivamente del provvedimento di riconoscimento e di autorizzazione.

2. Ai fini del comma 1, l'amministrazione ha accesso agli atti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonché alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attività degli organismi riconosciuti o autorizzati, necessaria per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza e può effettuare le ispezioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c)."

Art. 6.

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica, le parole: "e dell'affidamento" sono soppresse;
- b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'amministrazione, quando ritiene che un organismo riconosciuto ed autorizzato non svolge più le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o sono venuti meno i requisiti previsti dal presente decreto, sospende l'autorizzazione

informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea, indicando gli elementi che l'hanno motivata e dimostrandone la fondatezza.".

Art. 7.

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 1. L'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Rilascio diretto). - 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Ministero dell'ambiente per i profili di competenza, provvede al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 2 ed effettua direttamente le ispezioni e i controlli relativi, ovvero può affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, con esclusione del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, cui provvede il Ministero delle comunicazioni.

2. I certificati di cui al comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente dall'amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari.

3. L'organismo di cui al comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati all'amministrazione che, ai sensi del comma 2, provvede al rilascio dei relativi certificati, previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilità di ispezione.

4. L'articolo 25 della legge 5 giugno 1962, n. 616, non si applica alle ispezioni e controlli disposti ai sensi del presente articolo.".

Art. 8.

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 1. L'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Modalità e condizioni per l'affidamento, sospensione e revoca dello stesso). - 1. L'organismo riconosciuto, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, comma 1, deve soddisfare i requisiti e le condizioni richieste dall'articolo 5.

2. L'affidamento di cui al comma 1 e' disposto dal Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, per i profili di competenza, secondo la disciplina prevista dall'articolo 4, comma 3.

3. Le modalità per la presentazione delle istanze di affidamento da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'affidamento stesso, sono determinate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5.

4. Ai fini della sospensione e della revoca dell'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.".

Art. 9.

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Tariffe per il riconoscimento e per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento). - 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe a carico degli organismi richiedenti per la copertura delle spese connesse con le procedure di riconoscimento, autorizzazione o affidamento, ivi comprese le verifiche presso gli organismi istanti, nonché quelle per il rilascio dei certificati, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dagli articoli 3 e 7 del presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento delle tariffe medesime."

Art. 10.

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 1. L'articolo 12 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Controlli ed obblighi di informazione relativi all'affidamento). - 1. Gli organismi riconosciuti a cui siano stati affidati compiti ai sensi dell'articolo 9 sono soggetti ai controlli previsti dall'articolo 6 ed agli obblighi di informazione di cui all'articolo 7."

Art. 11.

Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616 1. L'ente tecnico di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, e' uno degli organismi affidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto, indicato dall'armatore.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali 1. Il decreto previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'articolo 3 e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il decreto di cui al comma 1, successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' comunicato agli organismi riconosciuti che hanno formulato istanza di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 314 del 1998 e delle relative disposizioni attuative. Entro trenta giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza gli organismi medesimi provvedono ad integrare le suddette istanze in conformità alle disposizioni del predetto decreto.

3. Gli organismi già affidati con provvedimenti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto forniscono, entro trenta giorni dalla stessa data, a pena di decadenza, la documentazione attestante la conformità alle prescrizioni del presente decreto.

4. Il decreto di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 314 del 1998, come modificato dall'articolo 9, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 27 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 10 aprile 1999.

6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti relativi ad istanze di autorizzazioni o affidamento e' fissato in centottanta giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione

Dini, Ministro degli affari esteri

Fassino, Ministro della giustizia

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Bordon, Ministro dell'ambiente

Cardinale, Ministro delle comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Fassino

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente:

"L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".

- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente:

"Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Puo' inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Puo' concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica".

- Il testo degli articoli 1, comma 4, e 29 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104), e' il seguente:

"Art. 1. - 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'art. 17".

"Art. 29 (Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega). - 1. In conformità a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio, l'attività di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, e' svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione delle Comunità europee, ed aventi sede nell'Unione europea o in un Paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità, sulla base dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. L'amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento marino, puo' affidare, tutti o in parte, i relativi controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.

3. L'autorizzazione a svolgere l'attività di cui al comma 1 e' subordinata all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilità dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera c). Essa e' preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all'art. 6 della citata direttiva, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 dell'International Maritime Organization (IMO), le disposizioni per il controllo periodico dell'attività dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonche' sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalità della stessa.

4. Salva l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 e' revocata

quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di un altro Stato membro, e' accertato che l'organismo riconosciuto non soddisfa piu' i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva n. 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. Puo', inoltre, essere sospeso, anche quando soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso della sospensione e' data immediata notizia alla Commissione delle Comunità europee.

5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione antinquinamento, ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui ai commi precedenti, ivi comprese norme di organizzazione dell'amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla citata direttiva;
- b) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, la configurazione giuridica e le competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato, con la conseguente modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;
- c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati a svolgere l'attività di cui al comma 1;
- d) prevedere l'eventuale affidamento delle attività di ispezione, controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico per conto dell'amministrazione ad enti privati, riconosciuti dallo Stato, previo accertamento di sufficiente esperienza e di personale qualificato per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;
- e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, nonche' l'obbligo di informare compiutamente il Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attività svolta e, in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul declassamento delle navi".

- Il testo del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1998, n. 201.

- Il testo della direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 12 dicembre 1994, n. L 319.

- Il testo della direttiva 97/58/CE della Commissione che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 7 ottobre 1997, n. L 274.

- Il testo dell'art. 226 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea ratificato e reso esecutivo dalla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità economica europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità

europee" (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1957, n. 317), e' il seguente:

"La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtu' del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissata dalla Commissione, questa puo' adire la Corte di giustizia".

Note all'art. 2:

- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal presente decreto e' il seguente:

"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "convenzioni internazionali : la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438 (che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978), e successivi emendamenti, la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con la legge del 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con la legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e successivi emendamenti, e la convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL 66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968 e successivi emendamenti del 1971 e 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n. 968;

b) "nave : la nave di bandiera italiana che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;

c) "organismo : la società di classificazione od altro ente privato che effettua valutazioni della sicurezza delle navi per conto di un'amministrazione;

d) "organismo riconosciuto : l'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 3 del presente decreto e incluso nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

e) "amministrazione : il Ministero dei trasporti e della navigazione con riferimento alla convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare e della convenzione sulla linea di carico ed il Ministero dell'ambiente con riferimento alla convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da navi;

f) "autorità marittime locali : gli uffici locali in conformità alle attribuzioni loro conferite dall'art. 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

g) "certificato : il certificato rilasciato dallo Stato o, per suo conto, da un organismo riconosciuto conformemente alle convenzioni internazionali;

h) "certificato di classificazione : il documento rilasciato da una società di classificazione che certifica l'idoneità strutturale e meccanica delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme ed i regolamenti da essa fissati;

i) "certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico : il certificato previsto dai regolamenti relativi alle stazioni radioelettriche di bordo della citata convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottati dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI), il quale comprende, per un periodo transitorio che termina il 1o febbraio 1999, il certificato di sicurezza radiotelegrafica per navi da carico e il certificato di sicurezza radiotelefonica per navi da carico.".

- Il testo dell'art. 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, "Codice della navigazione", e' il seguente:

"Art. 17 (Attribuzioni degli uffici locali). - Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorità".

Nota all'art. 6:

- Il testo vigente dell'art. 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal presente decreto e' il seguente:

"Art. 8 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione). - 1. L'amministrazione, quando ritiene che un organismo riconosciuto ed autorizzato non svolge piu' le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o sono venuti meno i requisiti previsti dal presente decreto, sospende l'autorizzazione informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea, indicando gli elementi che l'hanno motivata e dimostrandone la fondatezza.

2. L'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, previa contestazione all'organismo di cui al comma 1 dei relativi motivi, fissando un termine di trenta giorni per le eventuali osservazioni.

3. La sospensione puo' essere giustificata anche solo da motivi di grave rischio per la sicurezza e per l'ambiente. In tal caso l'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 2.

4. L'amministrazione revoca l'autorizzazione quando la Commissione della Comunità europea, deliberando secondo le procedure di cui all'art. 13 della direttiva 94/57/CE decide che la sospensione dell'autorizzazione e' giustificata.".

Nota all'art. 7:

- Il testo dell'art. 25 della legge 5 giugno 1962, n. 616, recante "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168), e' il seguente:

"Art. 25 (Istituzione e composizione delle commissioni).- Per gli accertamenti relativi alla sicurezza della navigazione, esclusi quelli di cui al capo II della presente legge, e' costituita presso ogni capitaneria di porto una commissione di visita, nominata dal comandante del porto.

La commissione e' presieduta dal comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato ed e' composta dal medico di porto e da un ingegnere o perito designato dall'ente tecnico.

Ove lo ritenga opportuno, il presidente puo' chiamare a far parte della commissione un ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un ufficiale del porto di grado non superiore a capitano.

Ai componenti della commissione appartenenti all'Amministrazione dello Stato spetta un compenso nella misura prevista dalle tabelle allegate alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e con l'applicazione delle norme amministrative stabilite dalla legge stessa. Per il rappresentante dell'ente tecnico la misura da corrispondere e' stabilita dalle tariffe previste dall'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340".

Nota all'art. 11:

- Il testo della legge 5 giugno 1962, n. 616, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168.

Note all'art. 12:

- Il testo del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 gennaio 1999, recante "Determinazione delle modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1o aprile 1999, n. 76.

- Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192), e' il seguente:

"Art. 2. - 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte".